

Classificazione:
Processo:
Macroattività:
Attività:
Tipologia:
Fascicolo:
Sottofascicolo:

I.S.P.E.S.L.
Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti e Impianti
16 GEN. 2012
AOO-09/00 00162 / 12 Corrispondenza in - A / <input checked="" type="checkbox"/>

Ener Consulting S.r.l.
Via V. Topazzi, 27
51037 Montale (PT)

e p.c.: Ai Dipartimenti territoriali INAIL Ex ISPESL

LORO SEDI

OGGETTO: quesito su precisazioni e chiarimenti DCC-1/2011 prot. N. AOO-09/0001539/2011.

Si fa seguito alla Vs. richiesta del 22/07/2011, di pari oggetto, in ordine ad alcuni chiarimenti relativi alla ns. nota DCC-1/2011 dell' 11/03/2011 specificando quanto segue.

Quesito n.1

E' obbligatorio che i dispositivi di sicurezza costruiti in un paese appartenente allo Spazio Economico Europeo e marcati CE siano sottoposti a procedura di accettazione in fabbrica da parte dell'ISPESL ?

R.1: Come chiaramente specificato nella nota sopra indicata, i dispositivi di sicurezza dotati di certificazione di prodotto (secondo direttiva 97/23/CE), costruiti per l'utilizzo su impianti ad acqua calda, saranno automaticamente accettati e quindi non necessitano di alcuna procedura di accettazione in fabbrica da parte dell'INAIL-Ex ISPESL. In pratica la certificazione di prodotto sostituisce la procedura di omologazione del prodotto effettuata in passato dall'ISPESL.

Allo stesso tempo, per tali dispositivi, è richiesta la procedura di controllo della taratura attestata da apposito verbale rilasciato dall'INAIL- Ex ISPESL.

Evidentemente tali dispositivi, ancorché dotati di certificazione di prodotto, dovranno risultare idonei per l'utilizzo su impianti di riscaldamento ed a tal fine dovranno essere corredati della documentazione indicata nella nota DCC-1/2011.

Quesito n.2

L'ispettore tecnico che interviene per l'omologazione di un impianto e rileva la presenza di un dispositivo di sicurezza marcato CE e riportante tutti i dati necessari descritti nella DCC-1/2011 ma sprovvisto del certificato di taratura ISPESL è tenuto ad accettarlo (emettendo eventualmente certificato di taratura) ?

R.2: In presenza di dispositivi marcati CE, corredati di tutta la documentazione prevista dalla nota DCC-1/2011 ma sprovvisti di verbale di taratura, questi possono essere sottoposti a procedura di taratura direttamente dal funzionario tecnico INAIL qualora quest'ultimo sia messo in condizioni di effettuare tale tipo di verifica.

Quesito n.3

A riguardo delle valvole di intercettazione del fluido primario non autoazionate, si rammenta che molte di esse, ed in special modo quelle progettate per l'esercizio con acqua calda, ricadono in art.3.3 della Dir. 97/23/CE e pertanto non possono riportare il marchio CE pur essendo perfettamente idonee all'impiego ovvero garantendo la medesima funzionalità per lo scopo a cui essi sono destinati poiché fabbricate a regola d'arte. In riferimento a ciò si chiede:

- Se tali valvole possono essere accettate dall'ISPESL
- Quali siano le prescrizioni specifiche sulla documentazione tecnica e sui dati specifici necessari al dimensionamento e alla verifica dell'impianto.
- I modelli di certificato di taratura

R.3.: Si fa presente che la valvola di intercettazione del fluido primario non autoazionate può essere utilizzata nei sistemi di intercettazione del fluido primario di cui al punto 6 del cap. R.2.A. Detta valvola, considerata singolarmente può ricadere in art. 3 comma 3) della direttiva 97/23/CE, ma il "sistema" di cui andrà a far parte dovrà essere considerato come sistema di sicurezza e come tale valutato.

Per tale sistema vale evidentemente quanto detto alla risposta al quesito n.1.

Quesito n.4

I dispositivi di protezione costruiti in un paese appartenente allo Spazio Economico Europeo che garantiscono la medesima funzionalità per lo scopo a cui essi sono destinati oppure marcati CE devono essere sottoposti ad una particolare procedura di accettazione da parte dell'ISPESL o saranno automaticamente accettati?

R.4.: Vale quanto detto nella risposta al quesito n.1 ad eccezione della procedura di controllo della taratura. Per tali dispositivi, qualora dotati di marcatura CE secondo direttiva 97/23/CE, non è richiesto un certificato di taratura da parte dell'INAIL- Ex ISPESL.

Quesito n.5

I dispositivi di protezione devono essere accompagnati da un particolare certificato dell'ISPESL?

R.5.: No, vale quanto detto nella risposta al quesito n.4.

Vista l'importanza delle tematiche trattate si invia la presente, per opportuna conoscenza, ai Dipartimenti territoriali Ex ISPESL in indirizzo.

FDT/

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. ing. Paolo GIACOBBO SCAVO)